



DIPARTIMENTO II - MOBILITA' E VIABILITA'

Servizio 1 - Gestione amministrativa - DIR0201

e-mail: s.orlandi@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99902495

Del 23-08-2022

Registro Unico n. 2410
del 29/08/2022

Protocollo n. 0133685 del
29/08/2022

Responsabile dell'istruttoria
Dott. Stefano Orlandi

Responsabile del procedimento
Dott. Stefano Orlandi

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 24/08/2022
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 29/08/2022
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 29/08/2022

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2022

Mis 10 Pr 5 Tit 1 Mac 3

Capitolo/Articolo 103132/2

CDR 9210

Impegno n. 2914/Sub 0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG: 9349925A30 - CUP: F96G22000500003 - CIA: VN 22 2U07 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S.P. 17/A VIA DELL'INVOLATA - GUIDONIA MONTECELIO - VIABILITÀ NORD - ANNO 2022 - IMPRESA COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI SRL - AUTORIZZAZIONE AL PARZIALE SUBAPPALTO IN FAVORE DELL'IMPRESA LOGISTICA AMBIENTALE SRL - PAGAMENTO DIRETTO IN FAVORE DEL SUBAPPALTATORE



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Orlandi

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e, in particolare, l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 24 del 28.06.2021 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro";

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 16 del 28.06.2021 avente ad oggetto: "Approvazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione per le annualità 2022-2023, ad integrazione del Piano Esecutivo di Gestione-Piano della Performance 2021-2023 annualità 2021;

vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 34 del 4.5.2022 avente al oggetto "Rendiconto della gestione 2021. Approvazione";

vista la Delibera di Consiglio Metropolitan n. 45/10 del 29/7/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco Annuale 2022.";

Vista la Delibera di Consiglio Metropolitan n. 46/10 del 29/7/2022 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022–2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022–2024. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2022 – Art. 193 T.U.E.L.";

Vista la Delibera di Consiglio Metropolitan n. 47/10 del 29/7/2022 avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 – Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 ed Elenco Annuale dei Lavori 2023.";



vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 55-11 del 04.08.2022 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Art. 169 del D. lgs. n. 267/2000";

Premesso che:

che con determinazione dirigenziale R.U. n. 2157 del 29.07.2022 l'Ing. Gianluca Ferrara, Dirigente del Servizio 2 "Viabilità zona Nord" del Dipartimento II, è stato nominato Rup dell'intervento: "lavori di sistemazione della S.P. 17/A Via dell'Inviolata - Guidonia Montecelio - viabilità nord - anno 2022";

che con determinazione dirigenziale del servizio n. 1 del Dipartimento II R.U. n. 2319 del 10.08.2022 veniva stabilito di approvare il progetto esecutivo dell'intervento: "lavori di sistemazione della S.P. 17/A Via dell'Inviolata - Guidonia Montecelio - viabilità nord - anno 2022" per l'importo complessivo di € 184.649,93;

che con la medesima determinazione dirigenziale del servizio n. 1 del Dipartimento II R.U. n. 2319 del 10.08.2022 veniva stabilito, inoltre, di affidare i lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge n. 120 dell'11.09.2020, modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77 del 2021 convertito in Legge n. 108/2021, all'esito della procedura n. PI018230-22 celebrata sulla piattaforma della CMRC, all'impresa Costruzioni Conglomerati ed Affini Srl, con sede legale in Roma, Viale Franco Angeli n. 5 - CAP 00155 - C.F./P.IVA 04978531004, che ha offerto un ribasso percentuale del 2,00% sull'importo a base dell'affidamento pari ad € 148.911,24 (di cui non soggette a ribasso € 2.500,00 per costi della sicurezza) ed un costo della manodopera, soggetto a ribasso, di € 68.568,67, per un importo contrattuale, al lordo delle somme non soggette a ribasso, pari ad € 145.983,02 oltre € 32.116,26 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 178.099,28;

che con la medesima determinazione dirigenziale del servizio n. 1 del Dipartimento II R.U. n. 2319 del 10.08.2022 veniva stabilito, altresì, di dare atto che l'impresa Costruzioni Conglomerati ed Affini Srl, affidataria dell'appalto dei lavori in parola, in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, aveva dichiarato l'intenzione di avvalersi del subappalto ai sensi dell'art.105 del D.lgs. 50/2016 per le seguenti lavorazioni "cernita, carico e trasporto a discarica dei rifiuti solidi urbani";

che con la medesima determinazione dirigenziale del servizio n. 1 del Dipartimento II R.U. n. 2319 del 10.08.2022 veniva stabilito, infine, di impegnare la somma complessiva di € 181.077,50 (di cui € 178.099,28 in favore dell'impresa Costruzioni Conglomerati ed Affini Srl ed € 2.978,22 per diversi-revisione prezzi di cui all'art. 26 del Decreto -Legge 17 Maggio 2022, n. 50), sul capitolo 103132 art. 2 esercizio 2022;

nelle more della stipula del contratto di appalto, in data 10.08.2022, veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs.vo 50/2016 e dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020;

vista l'istanza assunta al protocollo dell'Amministrazione in data 12.08.2022, con la quale è stata chiesta l'autorizzazione ad affidare in subappalto, all'Impresa **LOGISTICA AMBIENTALE SRL**



con sede legale in ROMA 00132 Via Rocca Cencia 273, codice fiscale e partita IVA 05139261001 l'esecuzione dei lavori di *"cernita, carico e trasporto a discarica dei rifiuti solidi urbani"* per un importo presunto di € 27.000,00 di cui € 405,00 per oneri della sicurezza.

verificato che, ai sensi dell'art. 105 c. 4 lett. a) del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., l'affidatario del subappalto non ha partecipato alla procedura per l'aggiudicazione dell'appalto;

considerato che la società LOGISTICA AMBIENTALE SRL ha dichiarato, in sede di partecipazione alla gara di appalto, di volersi avvalere del subappalto, nei limiti previsti dalla normativa vigente (art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per le seguenti lavorazioni: *"cernita, carico e trasporto a discarica dei rifiuti solidi urbani"*;

atteso che l'impresa LOGISTICA AMBIENTALE SRL, ha trasmesso, allegata alla predetta istanza del 12.08.2022, unitamente al Contratto di subappalto sottoscritto dalle parti in data 11.08.2022 integrato in data 17.08.2022 e alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 2359 C.C. circa l'inesistenza di forme di controllo e/o collegamento tra le imprese, la seguente documentazione dell'Impresa subappaltatrice:

-autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa LOGISTICA AMBIENTALE SRL, attestante l'inesistenza dei motivi di esclusione ex art. 80 D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii, ed il possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione delle opere oggetto del contratto di subappalto;

-attestazione SOA;

- Certificato C.C.I.A.A di Roma;

-dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa LOGISTICA AMBIENTALE Srl, con l'indicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010;

-dichiarazione di accettazione del PTPC;

-Patto d'integrità;

verificato, pertanto, che non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile tra la COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI SRL aggiudicataria e l'impresa subappaltatrice LOGISTICA AMBIENTALE Srl;

vista la nota prot 130643 del 18.08.2022 del Servizio n. 2 Viabilità zona Nord del Dipartimento II" con la quale il RUP, Dott. Gianluca Ferrara, ha espresso il proprio nulla osta, dal punto di vista tecnico, alla concessione dell'autorizzazione al subappalto in favore dell'Impresa LOGISTICA AMBIENTALE Srl;

che è stato dato corso alle verifiche, in capo all'Impresa LOGISTICA AMBIENTALE Srl circa l'inesistenza delle cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;

atteso che è stato verificato il possesso da parte dell'impresa LOGISTICA AMBIENTALE Srl dei requisiti di qualificazione commisurati all'importo e alla tipologia dei lavori da eseguire mediante l'acquisizione dell'attestazione SOA n. 46530/17/00 rilasciata da LA SOATECH SPA in data 13.04.2022 con scadenza triennale del 12.04.2025;



vista la nota del RUP, Ing. Gianluca Ferrara, prot. n. 130534 del 17.08.2022, che specifica quanto segue: "Visto il *CONTRATTO DI SUB APPALTO DI OPERA PUBBLICA TRA Costruzioni Conglomerati e Affini srl (C.C.A. srl), con sede legale in Roma (RM) a viale Franco Angeli n. 5 , codice fiscale e p.iva 04978531004, iscritta alla CCIAA di Roma al n. 04978531004, REA n. RM – 824178, nella persona del suo rappresentante legale D'Alessio Marina nata a Roma il 147/04/1954 e residente a Roma in Via Nomentana 933. E Logistica Ambientale Srl, con sede legale in Roma (RM) a via di Rocca Cencia n. 273, codice fiscale e p.iva 05139261001, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma, REA n. RM-844205, nella persona del suo legale rappresentante Porcarelli Luciano nato a Roma il 24/03/1969 e residente a Galliciano nel Lazio (RM) in via Colle Moretto 20;*

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. decreto Semplificazioni) "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con Legge n.108 del 2021;

Considerato che l'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 al comma 8 prevede:

“omissis... Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

(comma così modificato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 120 del 2020);

visto l'articolo 105, comma del d.Lgs. 50/2016 che declina i procedimenti di subappalto negli appalti pubblici;

visto il vademecum dell'ANAC rintracciabile al link

file:///D:/Users/lu.rosati/Downloads/Anac.Vademecum.appalti.rapidi.pdf nel quale si prevede: Esecuzione anticipata - Nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione può determinare un grave danno all'interesse pubblico, compresa la perdita di finanziamenti comunitari A prescindere dalla stipulazione del contratto (e dall'osservanza dello stand still) le stazioni appaltanti possono dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza: A B - Per ovviare a situazioni di pericolo C per persone, animali o cose per l'igiene e la salute pubblica per il patrimonio storico, artistico, culturale;

Subappalto: nelle ipotesi in cui si proceda all'affidamento con procedura negoziata senza bando per



motivi di urgenza (art.63, co.2, lett.c d.lgs.50/2016) nonché ad esecuzione diretta in somma urgenza (art.163 d.lgs. 50/2016), i subappaltatori possono autocertificare il possesso dei requisiti (controlli ex post della stazione appaltante).

Considerato che l'articolo 106, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 precisa come:

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;

(lettera così modificata dall'articolo 10, comma 1, della della legge n. 238 del 2021)

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

verificato che tutti i criteri stabiliti all'articolo 105, comma 4 del d.lgs. 150/2016 sono, nella fattispecie considerati, stati rispettati;

che, per quanto attiene alla preventiva verifica dei motivi di esclusione all'articolo 105, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 si rappresenta quanto segue;

applicando il criterio dell'analogia legis, procedimento con cui l'interprete dalle norme esistenti sopra una data materia risale al principio che le governa (ratio legis), per rinvenirvi una regola più ampia che valga a ricomprendere anche i casi non espressamente previsti;

stante quanto sopra, vista la fattispecie in concreto relativa all'ordinanza del Sindaco metropolitano stata 20 luglio 2022 e protocollata con n. CMRC-2022-0117669 - 20-07-2022, avente ad oggetto: : Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Criticità nella gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale a seguito dell'incendio dell'impianto di trattamento meccanicobiologico (TMB) denominato "Malagrotta 2". Conferimento dei rifiuti da parte di AMA S.p.A. e/o degli appaltatori da essa autorizzati presso l'impianto TMB sito nel territorio di Guidonia Montecelio (RM) – località Inviolata", con la quale, all'interno del punto 2 del dispositivo si demanda al Dipartimento II della Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 14 comma 1, lett. a) del D.Lgs 285/1992, Codice della Strada, in qualità di ente proprietario della S.P. Inviolata, la verifica delle condizioni di manutenzione, nonché di sicurezza e fluidità della circolazione, nel tratto di strada provinciale percorsa dai mezzi delle società conferenti all'impianto, con particolare riferimento al punto di incrocio con la strada per l'accesso all'impianto".

considerato che tra le motivazioni dell'ordinanza sopra riportata si precisa che:

nella attuale eccezionale situazione emergenziale e di pericolo, ricorrano tutti i requisiti per adottare un'ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 mediante la soluzione temporanea e provvisoria di conferimento dei rifiuti non diversamente collocati e già destinati al trattamento presso l'impianto di trattamento Malagrotta 2 presso l'impianto di Guidonia Montecelio, località Inviolata, per la quantità massima di 600 t/giorno di rifiuti codice EER 20.03.01 nelle more dell'operatività e/o individuazione di nuovi accordi con altri impianti di trattamento, e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni, per scongiurare la situazione di emergenza creatasi a seguito dell'incendio del TMB Malagrotta 2;

– sussistano in particolare, nella soluzione adottata, i presupposti di cui all'art. 191 del D. Lgs.



152/2006 sul Protocollo: CMRC-2022-0117669 - 20-07-2022 17:13:36 8 Il Sindaco metropolitano piano della proporzionalità e su quello del bilanciamento degli interessi coinvolti, in quanto: non è possibile nell'immediatezza provvedere diversamente, per l'insufficienza, per le ragioni esposte, nell'ATO Roma di impianti di trattamento che possano ricevere i rifiuti precedentemente conferiti al TMB Malagrotta 2, come risulta dalla documentazione istruttoria;

– l'impianto TMB di Guidonia Montecelio, sito in località Inviolata, è necessario per affrontare l'emergenza in atto nel territorio di Roma Capitale, in quanto idoneo, per prossimità e caratteristiche autorizzative, a ricevere i rifiuti dalla raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nell'ambito dell'ATO della Città metropolitana di Roma Capitale, non essendo emerse dall'istruttoria condotta soluzioni immediate diverse da quella indicata;

– il detto criterio di proporzionalità risulta coerentemente adottato anche con riferimento alla eccezionale situazione di urgenza non differibile poiché solo un provvedimento che abbia immediatezza può garantire la funzionalità del sistema di trattamento dei rifiuti implementato nel territorio di Roma Capitale ed evitare il peggioramento della situazione in atto, a garanzia di un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

– le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

– è necessario assumere tutte le possibili iniziative di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale per consentire la prosecuzione delle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani di Roma Capitale, anche mediante ricorso a procedure straordinarie, sussistendo i presupposti di eccezionalità e di urgente necessità richiesti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

– la presente Ordinanza non prevede deroghe né alla normativa ambientale primaria e secondaria, nazionale e regionale, né all'AIA rilasciata con determinazione regionale n. G07907 del 06/07/2020 e G02450 del 08.03.2021;

considerata la necessità di ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose per l'igiene e la salute pubblica che, il mancato ripristino della "sicurezza e fluidità della circolazione, nel tratto di strada provinciale percorsa dai mezzi delle società conferenti all'impianto, con particolare riferimento al punto di incrocio con la strada per l'accesso all'impianto" possano determinare;

preso atto che, le attività previste nel contratto si subappalto risultano necessarie al fine di garantire la "sicurezza e fluidità della circolazione, nel tratto di strada provinciale percorsa dai mezzi delle società conferenti all'impianto, con particolare riferimento al punto di incrocio con la strada per l'accesso all'impianto";

preso atto, altresì, che le tempistiche per la realizzazione delle attività previste da parte della Città metropolitana di Roma Capitale sono oggettivamente stringenti alla luce di quanto previsto nell'ordinanza del Sindaco;

risulta necessario procedere quanto prima all'autorizzazione del subappalto de quo;

si ritiene che si possa procedere, in analogia a quanto previsto dalla norma sulla pendenza dei requisiti in caso di esecuzione del contratto in via d'urgenza per gli affidatari degli appalti pubblici, come disciplinato all'articolo 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 anche per la presente procedura di autorizzazione al subappalto."

preso atto di quanto previsto all'interno dell'ordinanza del Sindaco Metropolitano del 20 luglio



2022 e protocollata con n. CMRC-2022-0117669;

preso atto di quanto indicato dal dirigente del Servizio n. 2, nonchè RUP del procedimento *de quo*, Ing. Gianluca Ferrara, prot. n. 130534 del 17.08.2022;

visto l'art. 105, comma 13 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. nel quale è previsto che: "La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa";

visti gli art. 53, 54,55 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Preso atto che la spesa di euro € 32.940,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103132/2	MASTRA - Manutenzione ordinaria delle strade - MP1005
CDR	9210	DIR0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA
CCA	--	240601
Eser. Finanziario	2022	--
Numero	2914	--
Importo	€ 32.940,00	--

Conto Finanziario : S.1.03.02.09.008 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;



Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1) di autorizzare la Società COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI SRL a concedere in subappalto all'impresa **LOGISTICA AMBIENTALE SRL** con sede legale in ROMA 00132 Via Rocca Cencia 273, codice fiscale e partita IVA 05139261001 l'esecuzione dei lavori di "*cernita, carico e trasporto a discarica dei rifiuti solidi urbani*", per un importo presunto di € 27.000,00 di cui € 405,00 per oneri della sicurezza nell'ambito dell'intervento: "lavori di sistemazione della S.P. 17/A Via dell'Inviolata - Guidonia Montecelio - viabilità nord - anno 2022";

2) di dare atto che il presente provvedimento diventerà perfetto ed efficace solo a seguito della conclusione, con esito positivo, dei controlli ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in capo al subappaltatore;

3) di dare atto che si provvederà al pagamento diretto del subappaltatore **LOGISTICA AMBIENTALE SRL** ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs.vo 50/2016;

4) di precisare che l'importo di € 5.940,00 pari all'IVA 22% calcolata sul dovuto al subappaltatore, verrà versato dall'Amministrazione in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 17 ter del Decreto n. 633/72 in materia di split payment, previa acquisizione delle fatture da parte dell'appaltatore;

Di imputare la spesa di euro € 32.940,00, come di seguito indicato:

Euro 32.940,00 in favore di COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI S.R.L. C.F. 04978531004 - VIA FANCO ANGELI, 5,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
10	5	1	3	103132/2	9210	22100	2022	2914/0

CIG: 9349925A30

CUP: F96G22000500003

CIA: VN 22 2U07



5) di stabilire che al pagamento a favore dell'Impresa **LOGISTICA AMBIENTALE SRL** si provvederà tramite il Dirigente del Servizio n. 1 "Gestione amministrativa" del Dipartimento II "Mobilità e Viabilità" con invio, alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale, previa acquisizione d'ufficio del DURC on line, dello stato d'avanzamento lavori e del relativo certificato di pagamento, nonché dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, delle relative fatture elettroniche, notificate sul RUF della Città Metropolitana di Roma Capitale, emesse dalla società aggiudicatrice **COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI SRL** e comprensive della quota spettante al subappaltatore come risultante dal certificato di pagamento;

6) di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;
- eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Orlandi

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate